



# Arcidiocesi di Milano



# **Gli Enti Religiosi nella Riforma del Terzo Settore**



## Gli Enti Religiosi nella Riforma del Terzo Settore

### Indice

1. Gli Enti Religiosi Civilmente Riconosciuti e le loro attività
2. Il «Ramo Terzo Settore» (o IS) di un ERCR
  1. Regolamento
  2. Patrimonio destinato e scritture contabili separate
3. Quali vantaggi?
  1. L'unicità dell'Ente ecclesiastico
  2. L'autonomia patrimoniale del ramo
  3. La rilevanza (anche civile) dei controlli canonici
  4. La governance e i controlli interni
  5. Il 5 per mille e vantaggi fiscali per erogazioni liberali
  6. I rapporti con la PA



---

## Gli Enti Religiosi nella Riforma del Terzo Settore

### Gli Enti Religiosi Civilmente Riconosciuti (ERCR)

- Sono enti propri dell'ordinamento giuridico della confessione religiosa che sorgono e sono regolati dalle norme dell'ordinamento proprio;
- Il riconoscimento da parte dello Stato avviene attraverso l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche curato dalla Prefettura;
- Presso il Registro delle Persone Giuridiche sono depositati le norme per il funzionamento dell'ente, il nome del legale rappresentante e le sue limitazioni.
- Molti ordinamenti religiosi prevedono «l'autorizzazione tutoria» perché il legale rappresentante possa compiere alcuni atti.



## Gli Enti Religiosi nella Riforma del Terzo Settore

### Le attività degli ERCR

- «Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività» (art. 20 Cost.)
- Svolgono tipicamente attività «di religione e di culto»
- Possono svolgere attività diverse, anche attività «di interesse generale»



## **Gli Enti Religiosi nella Riforma del Terzo Settore**

### **Sono Enti Religiosi Civilmente Riconosciuti (ERCR)...**

- Diocesi
- Parrocchie
- Istituti Religiosi con le relative Case
- Associazioni Pubbliche di Fedeli
- Fondazioni canoniche
- Fabbricerie



# La Riforma del Terzo Settore riguarda le attività e non gli ECRC

- Gli ECRC sono Enti dello specifico ordinamento della confessione religiosa e non dell'ordinamento italiano, per questo non possono trasformarsi in ETS
- Tuttavia, gli ECRC possono assoggettare le loro «attività di interesse generale» al regime previsto dalla Riforma (art. 5 CTS e art. 2 DIS)
- Lo strumento previsto dal Codice TS e dalla Disciplina IS è il «ramo»
- Per costituire un Ramo è necessario: adottare un Regolamento, destinare un patrimonio, tenere scritture contabili separate (art. 4 c. 3 CTS; art. 1 c. 3 DIS)

Dato che già esiste un soggetto giuridico – l'ente ecclesiastico – e ciò che entra nel nuovo mondo del Terzo Settore non è il soggetto ma le attività, il legislatore richiede la redazione di un Regolamento.

- 1) **La forma:** atto pubblico o scrittura privata autenticata (non più la sola scrittura privata registrata).
- 2) **Il soggetto** che lo adotta: colui al quale sono attribuiti i poteri amministrativi relativamente all'ente titolare delle attività di interesse generale.
- 3) In molti casi, potrebbe trattarsi di un **atto di amministrazione straordinaria** per il quale occorre acquisire l'autorizzazione dell'Ordinario.
- 4) Deve essere **depositato** nel Registro Unico (Ramo Terzo Settore) o al Registro delle Imprese (Ramo Impresa Sociale).
- 5) Può essere successivamente modificato osservando le medesime condizioni prescritte per la sua prima adozione.
- 6) **Il contenuto:**
  - a) «ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice» (Codice Terzo Settore),
  - b) «ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto» (Decreto Impresa Sociale).





### Il patrimonio destinato

- Questo istituto è totalmente nuovo e ha almeno due finalità
- 1. Si tratta di una perimetrazione contabile dell'attività inserita nel Ramo, ed è finalizzato a permettere l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla disciplina:
  - l'obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione all'attività statutaria o ad incremento del patrimonio,
  - il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali (art. 3, co. 1, Codice Terzo Settore),
- 2. Si tratta di un patrimonio che gode di autonomia patrimoniale.



### **Costituire un Ramo non è un obbligo!**

- Nessuna legge impone a un Ente che gestisce un'attività di interesse generale di assoggettarsi alla disciplina del TS
- Non è scontato che un Ente religioso costituisca un ramo, ben potendo continuare a gestire l'attività come ha fatto fino ad oggi
- In ogni caso, l'indicazione per gli Enti soggetti alle Diocesi italiane è quello di aspettare l'autorizzazione di Bruxelles (e l'entrata in vigore del regime fiscale) prima di prendere una decisione.



### Quali vantaggi con il Ramo?

1. L'unicità dell'Ente ecclesiastico
2. L'autonomia patrimoniale del ramo
3. La rilevanza (anche civile) dei controlli canonici
4. La governance e i controlli interni
5. Il 5 per mille e vantaggi fiscali per erogazioni liberali
6. I rapporti con la PA



### L'unicità dell'Ente ecclesiastico

Il «ramo» ha il vantaggio di conservare l'unicità dell'Ente ecclesiastico intesa in due modi:

- l'individualità di ciascun Ente, che non ha bisogno di altri enti per gestire attività solo ad esso riconducibili;
- La peculiarità dell'istituto dell'Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con una propria struttura regolata dall'ordinamento canonico che svolge principalmente attività con finalità di religione e di culto ma che può svolgere anche altre attività, tra cui le attività di interesse generale



### **L'autonomia patrimoniale del Ramo**

In sede di conversione del D.L. n. 77/2022, è stato previsto esplicitamente l'effetto della segregazione reale dei beni conferiti nel Ramo (riservati ai creditori delle attività del ramo) rispetto a quelli che rimangono nel cosiddetto patrimonio istituzionale (riservati agli altri creditori).



### **La rilevanza (anche civile) dei controlli canonici**

Il «ramo» permette di conservare la struttura e la finalità propria degli Enti ecclesiastici e anche il controllo sulle operazioni di straordinaria amministrazione.

Dal punto di vista canonico, il fine dei controlli è quello di garantire la destinazione dei beni ecclesiastici alle finalità che giustificano il loro acquisto, detenzione, amministrazione e alienazione. I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri. (cfr. can. 1254).

Ai sensi dell'art. 18 della L. 222/1985 i controlli canonici hanno rilevanza civile



## **Gli Enti Religiosi nella Riforma del Terzo Settore**

### **La governance e i controlli interni**

La necessità di un regolamento permette di mettere in chiaro qual è la governance dell'attività. Possiamo immaginare che sia presente un Consiglio di Amministrazione o un Consiglio Direttivo e un Direttore Generale con un Regolamento che dettaglia i compiti di ciascun organo.

I controlli interni potranno essere proporzionati alle dimensioni dell'attività (come è anche previsto dall'art. 30 del CTS)



## **Gli Enti Religiosi nella Riforma del Terzo Settore**

### **5 per mille e vantaggi fiscali per le liberalità**

Il Ramo può usufruire del 5 per mille e dei vantaggi fiscali per le liberalità. Chiaramente, quanto ricevuto a favore delle attività del Ramo potrà essere usato solo per queste attività e non per le altre dello stesso Ente





## **Gli Enti Religiosi nella Riforma del Terzo Settore**

### **Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Partecipazione alla co-programmazione e alla co-progettazione secondo le Linee Guida adottate con il Decreto del Ministero del Lavoro n. 72/2021



Grazie.

---